

documento citato
dall'avv. Paola Lovati nell'intervento del 10 Marzo 2010
L'avvocato del minore – Ordine Avvocati di Salerno
È pubblicato sul sito www.cameraminorilemilano.it

**RAPPORTO TRA SERVIZI,
PER IL DIRITTO ALLA RELAZIONE,
E AVVOCATI DELLE PARTI:
UNA QUESTIONE DI EQUILIBRI COMPLESSI**

Il presente documento è stato promosso e realizzato nell'ambito delle attività del coordinamento dei servizi per il diritto di visita e di relazione della Provincia di Milano in collaborazione con *CamMino* (Camera Minorile di Milano)

Hanno curato la stesura Mariangela Baldi, Rossella Bianchini, Paola Dallanegra, Maria Grazia Del Buttero, Laura De Rui, Alessandra Govi, Lozar Irene, Francesca Musicco.

Progetto grafico.....

Loghi

Per informazioni o contatti rivolgersi a Paola Dallanegra

Spazio Neutro

Via Pusiano 22 Milano

tel 02 2630301 fax 02 26305158

spazio_neutro @provincia.milano.it

http://www.provincia.milano.it/affari_sociali

Milano aprile 2009

Indice

- 1) Premessa: una questione di equilibri complessi**
- 2) Definizione del campo**
- 3) Normative e leggi di riferimento**
- 4) Ai due lati opposti della linea rossa: norme e regole che riguardano le professioni**
 - 4.1) Memo sugli avvocati*
 - 4.2) Memo sui servizi*
- 5) Qualche considerazione e ipotesi procedurale**
 - 5.1) Notifiche di provvedimenti*
 - 5.2) Primo atto dell'intervento*
 - 5.3) Nota bene: qualche suggerimento per i servizi e l'operatore incaricato*
- 6) Allegato:**
 - 6.1) bozza di lettera per gli avvocati*
 - 6.2) materiale per la presentazione dei servizi agli avvocati*

Bibliografia

1) Premessa: una questione di equilibri complessi

Le schede che seguono sono il risultato del lavoro di un gruppo di studio composto da alcuni responsabili di “Servizi per il diritto di visita e di relazione”¹ che collaborano al Coordinamento della Provincia di Milano². Al gruppo di lavoro hanno partecipato due avvocati specializzati nel diritto di famiglia e minorile delegati dall’Associazione Cammino (Camera Minorile di Milano)

L’esigenza di avviare un lavoro di approfondimento e chiarimento sull’applicazione delle nuove normative, attraverso un confronto interdisciplinare, corrisponde in primo luogo al vincolo normativo di un reciproco riconoscimento di funzioni e specificità professionali.

Inoltre è molto sentita nel mondo dei servizi la necessità di identificare delle corrette modalità di rapporto con le figure dei legali di parte, mantenendo in chiara luce i diversi obiettivi e compiti delle professioni e degli enti.

Infatti nel rispetto delle reciproche funzioni, è utile individuare **prassi** di comunicazione corrette, ed eventualmente anche prassi di collaborazione, in modo tale da garantire:

- il riconoscimento del ruolo “dell’altro” all’interno del campo di lavoro
- il rispetto “della segretezza - riservatezza” delle informazioni che il cliente/utente ritiene di fornire nei diversi ambiti: quello del proprio avvocato, e quello del/dei servizio/servizi (fatto salvo diversi obblighi di legge)
- la chiarezza e trasparenza sulle finalità, procedure, tempi e modalità di intervento da parte dei Servizi, comprese le possibili interrelazioni tra diversi Servizi, senza trascurare le modalità di trasmissione di informazioni tra i servizi stessi.

Si ritiene infatti che la conoscenza reciproca delle specificità professionali, dei contesti organizzativi, delle rispettive norme deontologiche, non possa che favorire un miglior esito degli obiettivi e delle finalità dei trattamenti che si realizzano all’interno dei servizi per il diritto di visita e di relazione.

Le note e le proposte che seguiranno sono state sviluppate e pensate in relazione allo specifico di questa tipologia di servizi, tenendo conto della diversità delle strutture organizzative e delle differenti collocazioni che gli stessi hanno nel sistema complessivo dei servizi e nello specifico del proprio territorio.

Va considerato inoltre che molto spesso l’intervento negli “Spazi Neutri” ha origine da un mandato dell’Autorità Giudiziaria e da un invio dei Servizi territoriali della famiglia/tutele, con i quali si lavora in stretta connessione.

¹ Il gruppo di lavoro Grazia Del Buttero e Laura De Rui (*CamMino*), Mariangela Baldi, Rossella Bianchini, Diego Bissacco, Paola Dallanegra, Alessandra Govi, Lucia Livigni, Lozar Irene, Francesca Musicco, Maria Turco.

Si ringraziano inoltre Maria Carbone ed Elisabetta Nicolazzi per la disponibilità e l’aiuto fornito

² Rispetto alla metodologia e alle modalità di intervento dei Servizi per il diritto di visita e di relazione si rinvia alla pubblicazione “ Linee guida” pubblicata a cura della Provincia di Milano e scaricabile dal sito:

http://www.provincia.milano.it/export/sites/default/affari_sociali/che_area_ti_interessa/Minori/spazio_neutro/sn_provmi/linee_guida.html


In questa prima fase di lavoro abbiamo ritenuto di escludere l'approfondimento delle questioni relative alla figura del legale rappresentante del minore e tutto ciò che concerne le procedure civili relative la dichiarazione di adottabilità.

Ci si limita pertanto a considerare la questione rapporto servizi-difesa tecnica di parte, nell'ambito

- delle procedure separazione divorzio in costanza di matrimonio
- delle procedure di separazione nelle coppie di fatto
- delle procedure inerenti alle limitazioni della potestà genitoriale

cercando di collocare le riflessioni emerse nell'ambito del rinnovato contesto giurisdizionale esplicitato nell'art.111 della Costituzione.

2) Definizione del campo



Verificato come l'intero sistema nel suo complesso stia attraversando un momento di evoluzione, in questo gruppo di lavoro, l'attenzione è stata posta nell'esame di quella che sullo schema appare come la linea rossa tratteggiata.

Ma il livello di complessità dell'intero sistema e l'importanza della "posta in gioco" ci ha spinto a riprendere uno sguardo di insieme su alcuni elementi costitutivi del contesto e come tali imprescindibili.

3) Normative e leggi di riferimento

Le normative che fanno da riferimento al lavoro del gruppo sono principalmente

- Costituzione (Parte II - Ordinamento della Repubblica) art 111
- L. 149/2001
- L. 54/2006³

Art 111- La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. [omissis]
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [cfr. artt. 13 c.2 , 14 c.2 , 15 c.2 , 21 c.3].

L'applicazione di questa norma comporta pur in assenza di indicazioni procedurali un cambiamento nella posizione del magistrato rispetto alle parti e agli "esperti" o ad altri coinvolti

Gli articoli della legge 149/01 che introducono cambiamenti in linea con l'articolo 111 della costituzione e definiscono e indicano la presenza del difensore sono:

Art.8 comma 4	Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori, o degli altri parenti (comma 2, art 10)
Art.10 comma 2	All'atto della apertura del procedimento (di adottabilità) sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado.... Con lo stesso atto il presidente del TM, li invita a nominare un difensore, e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanza anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo, previa autorizzazione del giudice.
Art 37 comma 1	all'art 330 del CC sono aggiunte le seguenti parole "ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che abusa o maltratta il minore"
Art 37 comma 2	all'art 333 del CC sono aggiunte le seguenti parole "ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che abusa o maltratta il minore"
Art.37, comma 3	All'art. 336 CC è aggiunto il seguente comma: "Per i provvedimenti di cui i commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge".

³ Si ricorda l'importanza in questa materia delle convenzioni internazionali:
Convenzione sui Diritti del Fanciullo, siglata a New York il 20 novembre 1989
Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, siglata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrambe ratificate con legge dello stato (rispettivamente L.176/91 e L.77/03).

Sono chiamati procedimenti *de potestate* quei procedimenti civili previsti dagli articoli 330 – 336 del C.C. che hanno come finalità la limitazione o ablazione della potestà dei genitori figli sui minori.

La legge 149/01, aggiungendo un quarto comma all'art 336 C.C. ha previsto alcune importanti innovazioni per quanto riguarda gli aspetti procedurali dei procedimenti limitativi della potestà, introducendo **l'obbligo della difesa nei procedimenti minorili**, ciò significa che anche in questi procedimenti è stato introdotto l'obbligo di difesa tecnica cioè la necessità che qualunque parte per stare in giudizio, per poter presentare istanze o prove debba essere assistita da un avvocato.

Tale avvocato sarà nominato direttamente dalla parte, eventualmente ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel caso ne ricorrano i requisiti; qualora la parte non provveda alla nomina di un proprio difensore rimarrà contumace nel procedimento, con la conseguenza che non potrà presentare istanze o domande.

Il giudice non potrà provvedere alla nomina di un difensore d'ufficio, come avviene per i procedimenti di adottabilità, in quanto per i procedimenti civili ciò non è previsto dalla legge, e non è consentita una interpretazione estensiva.

La normativa introdotta dalla L.149 è rimasta inattuata, fino al luglio 2007, a seguito di ripetuti rinvii della sua applicazione.

Il 2 luglio 2007 sono entrate in vigore le norme che disciplinano il nuovo procedimento di adottabilità e la difesa nei procedimenti civili di cui agli articoli 330 e 336 del C.C., senza peraltro che si fosse colmata la lacuna relativa alla nomina dei difensori per i minori e relativa al patrocinio a spese dello Stato. Motivi che avevano causato i diversi rinvii.

Come risulta dallo studio statistico avviato dall'Unione Camere Minorili, pubblicato in "Famiglia e Minori" (Guida al diritto- sole 24ore) n° 9-2008, la situazione è piuttosto confusa e non vi è ancora una giurisprudenza e una prassi uniformi nei vari Tribunali per i Minorenni.

La legge 54/06 prevede in via privilegiata il regime dell'affido condiviso. In particolare sembra opportuno riportare qui il dettato dell'art 1 che modifica l'art 155 del c.c.

Art.155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da

determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio;
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».

2. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

Art. 155-bis. – (*Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso*). **Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.**

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile. **Art. 155-ter.** – (*Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli*). I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

Art. 155-quater Art. 155-quinquies. –[omissis]

Art. 155-sexies. – (*Poteri del giudice e ascolto del minore*). Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».

Il legislatore compie una scelta chiara, in linea con le convenzioni internazionali e con il diritto alla continuità relazionale del figlio con entrambi i genitori, la sola presenza di una conflittualità più o meno elevata “non è elemento che giustifichi la concentrazione dell'affidamento al genitore collocatario”.

4) Ai due lati opposti della linea rossa: norme e regole che riguardano le professioni

Queste modifiche o nuove norme, conducono ad un cambiamento dell'assetto istituzionale e di conseguenza inducono un riequilibrio delle relazioni che intercorrono tra la giurisdizione, il sistema dei servizi (enti locali e terzo settore), i diversi professionisti e i soggetti destinatari di questo complesso sistema: gli utenti.

Per avviare una riflessione sui nuovi equilibri è necessario però tener presente alcuni elementi imprescindibili.

4.1) Memo sugli avvocati

Ad uno dei due capi di quella definita come linea rossa tratteggiata, sono collocati i difensori di parte.

Il codice di procedura civile prevede che la parti stiano in giudizio con il ministero e con l'assistenza di un difensore (art.82 cpc) che deve essere munito di procura (art. 83 cpc), e che il difensore “ può compiere e ricevere nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati” (art. 84 cpc). La legge inoltre prevede che per determinati atti si possa eleggere domicilio speciale, e solitamente la parte in giudizio elegge domicilio presso il proprio difensore, ai fini del ricevimento degli atti del processo.

Il riferimento principale per l'esercizio della professione è costituito dal codice deontologico.

Richiamiamo qui alcuni articoli e parti di articoli del Codice Deontologico Forense che rivestono particolare attinenza con il tema trattato:

Art 9 DOVERE DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

I - L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex-clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale.

II - La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.

[omissis]

Art 10. DOVERE DI INDIPENDENZA. Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni. [omissis]

Art. 23. RAPPORTO DI COLLEGANZA E DOVERE DI DIFESA NEL PROCESSO.

Nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza. [omissis]

IV - Nell'esercizio del mandato l'avvocato può collaborare con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge. [omissis]

Art 27. OBBLIGO DI CORRISPONDERE CON IL COLLEGA.

L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale.

I - Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario.

II - Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.

Art 28. DIVIETO DI PRODURRE LA CORRISPONDENZA SCAMBIATA CON IL COLLEGA.

Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.

I - È producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.

II - È producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

III - L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza

Art 35. RAPPORTO DI FIDUCIA.

Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia. [omissis]

Art 40. OBBLIGO DI INFORMAZIONE.

L'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo

svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta. [omissis]

III - Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato se utile all'interesse di questi.

ART. 52. - RAPPORTI CON I TESTIMONI. L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimenti con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.[omissis]


Art 54. RAPPORTI CON ARBITRI E CONSULENTI TECNICI.

L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni

Il quadro delineato richiama un rapporto diadico, cliente avvocato, che nasce sulla base di una scelta fiduciaria, di un mandato formalizzato e di una retribuzione diretta, in un contesto di assoluta riservatezza e segretezza, di totale autonomia professionale. Come finalità viene indicato il "dovere di difesa" e il sostegno dei diritti del cliente, nel rispetto delle norme di correttezza e lealtà nei confronti dei colleghi, della controparte e di altri terzi esterni.

L'avvocato inoltre è tenuto a non intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimenti.

L'assetto che ne deriva sembra essere così schematizzabile:



4.2) *Memo sui servizi*

Il campo di attività dei servizi è delineato in primo luogo dalle intersezioni di due direttrici

- 1) leggi e norme sull'ordinamento e autonomie enti locali⁴
- 2) leggi sul sistema dei servizi


⁴ In particolare Legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali ", Legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali "

Gli operatori inseriti nei servizi che dipendono direttamente o indirettamente dagli enti pubblici sono poi vincolati da una serie di disposizioni che attengono a diversi aspetti:

- Le regole di funzionamento dei servizi, enti o agenzie del terzo settore per quanto concerne
 - a) livelli di responsabilità e livelli gerarchici
 - b) norme di contatto e comunicazione con l'esterno
 - c) stesura, inoltro di atti e scritti e norme sull'accesso
 - d) organizzazione compiti e orari
- Le norme deontologiche professionali delle relative diverse professioni

In particolare, soprattutto rispetto ai servizi per il diritto di visita e di relazione va ricordato che la maggior parte è gestita, per scelte organizzative degli enti locali, in convenzione con il privato sociale. Diventa pertanto necessario citare l'importanza che assumono le norme relative ai contratti tra enti locali e terzo settore e quelle relative alla disciplina delle cooperative sociali.

L'assetto che ne deriva sembra essere così schematizzabile:



Dallo schema risulta evidente come nel campo istituzionale definito "ente locale" l'incontro utente operatore non si costituisce mai come un rapporto diadico, l'istituzione regola e contribuisce a connotare la relazione che va costruendosi e caratterizza il tipo di intervento.

Inoltre la relazione utente operatore, come ogni relazione professionale è regolata da norme deontologiche.

Analogamente alla figura dell'avvocato e alle norme tratte dal codice deontologico forense, riportiamo alcuni estratti dal codice deontologico dell'assistente sociale, utilizzato qui come riferimento per le professioni psico – socio - educative che operano nei servizi.

Art. 11 L'assistente sociale deve impegnare la sua competenza professionale per promuovere la piena autodeterminazione degli utenti e dei clienti, la loro potenzialità ed autonomia, in quanto soggetti attivi del progetto di aiuto.

Art. 13 L'assistente sociale, nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito della propria attività professionale, deve consentire agli utenti ed ai clienti, o ai loro legali rappresentanti, l'accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura di proteggere le informazioni di terzi contenute nella stessa e quelle che potrebbero essere di danno agli stessi utenti o clienti.

Art.20 L'assistente sociale, investito dalla magistratura o in adempimento di norme in vigore di funzioni di controllo o di tutela, deve informare gli interessati delle implicazioni derivanti da questa specifica funzione nella relazione professionale.

Art. 23 La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario dell'utente e del cliente e dovere dell'assistente sociale, nei limiti della normativa vigente.

Art. 25.L'assistente sociale ha facoltà di astenersi dal rendere testimonianza al giudice e non può essere obbligato a deporre su quanto gli è stato confidato o ha conosciuto nell'esercizio della professione, salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 27 L'assistente sociale che nell'esercizio della professione venga a conoscenza di fatti o cose aventi natura di segreto è obbligato a non rivelarli, salvo che per gli obblighi di legge e nei seguenti casi:

- rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi, in particolare minori, incapaci o persone impedite a causa delle condizioni fisiche, psichiche o ambientali;
- richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minore o dell'incapace nell'esclusivo interesse degli stessi;
- autorizzazione dell'interessato o degli interessati o dei loro legali rappresentanti resi edotti delle conseguenze della rivelazione;
- rischio grave per l'incolumità dell'assistente sociale.

Art. 30 L'assistente sociale nel rapporto con enti, colleghi ed altri professionisti fornisce unicamente dati e informazioni strettamente attinenti e indispensabili alla definizione dell'intervento.

Art. 44 L'assistente sociale deve esigere il rispetto del suo profilo professionale, la tutela anche giuridica nell'esercizio delle sue funzioni professionali e la garanzia del rispetto del segreto professionale e del segreto di ufficio.

La lettura di questi articoli del codice evidenzia una grande attenzione all'utente in un quadro di una relazione professionale improntata sulla chiarezza e trasparenza.

Ne emerge inoltre il quadro complesso di una relazione professionale che (crf schema) viene spesso esercitata nell'ambito di enti pubblici caratterizzati da un preciso quadro normativo e vede una forte interazione con altri soggetti istituzionali.

Ricollochiamo quanto emerso dal codice deontologico nella cornice dei servizi per il diritto di visita e di relazione, dove lavorano anche operatori di diverse professionalità.

Ne emerge il quadro complesso di una relazione professionale che nel caso degli Spazi Neutri non prende avvio da un atto di fiducia da parte dell'utente ma da una decisione assunta altrove. In tale relazione, connotata da una funzione di controllo, l'operatore si rapporta contemporaneamente con più utenti di uno stesso nucleo, in conflitto tra loro.

Tra questi utenti, l'elemento centrale è un minore, principale soggetto dell'intervento stesso.

Per ognuno di questi utenti costituiscono ” diritto primario e dovere dell’operatore” il rispetto della riservatezza e del segreto professionale; fatti salvi i casi previsti dalla legge (che nel caso degli operatori si riferiscono a fatti relativi a reati sia in sede di audizione processuale che in ogni altra sede).

Infine, nel rapporto con altri enti, servizi e professionisti, devono essere fornite solo le informazioni strettamente attinenti alla definizione dell’intervento (fatto salvo il rispetto delle norme vigenti).

5) Qualche considerazione e ipotesi procedurale

Il quadro normativo e il confronto di alcuni elementi contenuti nei due codici, fornisce indicazioni sulle rispettive “identità professionali” e può contribuire ad individuare convergenze aree di contatto e differenze da considerare e rispettare.

Dati per acquisiti gli elementi esaminati, diviene possibile formulare alcune ipotesi circa le corrette prassi di rapporto tra servizi/operatori e avvocati delle parti (esclusi qui gli avvocati dei minori).

Premessa, però, ad ogni successiva considerazione è la necessità che i servizi garantiscano:

- l’ equidistanza nei confronti degli avvocati delle diverse parti
- l’ accesso alle medesime informazioni dovute “alle parti in causa”

Infatti se nel momento di avvio di un intervento sono in atto incarichi ad avvocati, si presuppone che siano in corso procedimenti giudiziari in ambito civile.

Ciò è ancora più significativo in quanto un procedimento aperto che ha ritmi, tempi, procedure e decisioni in divenire non può non influire e produrre ripercussioni, sull’andamento dell’intervento presso il servizio stesso e sugli assetti e l’intensità dei conflitti tra gli adulti. Conflitti che costituiscono uno dei principali motivi dell’invio al servizio per il diritto di visita e di relazione.

In considerazione di queste osservazioni e delle rilevanti difficoltà presenti quando si deve intervenire in contesti gravemente conflittuali, i servizi possono riuscire ad operare in maniera efficace a patto che riescano a preservare uno spazio di trattamento svincolato da eccessive interferenze giurisdizionali.

Uno spazio in cui per l’operatore diventi possibile avviare la costruzione di un rapporto fiduciario e un’alleanza di lavoro con i diversi utenti.

Infatti uno dei rischi possibili è che il conflitto sia così esacerbato e giurisdizionalizzato da ritenere di potersi avvalere di tutto ciò che emerge dall’intervento dei servizi al fine di costruire nuovi addebiti e ulteriori prove da utilizzare nell’ambito della battaglia legale, paralizzando in questo modo ogni possibilità di intervento o di diversa composizione del conflitto stesso.

D’altro canto va riconosciuto agli avvocati nominati dalle parti il diritto ad accedere ad alcune informazioni generali e utili ad esercitare il diritto di difesa della parte che rappresentano.

Alla luce di queste riflessioni appare appropriato che i rapporti con gli avvocati vengano gestiti da parte degli enti / servizi secondo prassi predefinite, trasparenti e almeno nelle linee generali, comunicabili all’esterno .

Nello specifico dei servizi per il diritto di visita e di relazione, il gruppo di lavoro ritiene sia opportuno che ogni servizio individui una figura esterna alla conduzione

del caso un **operatore incaricato**, che assuma la funzione di **punto di riferimento** per gli avvocati e di anello di congiunzione con l'operatore referente del caso e con l'intera équipe.

E' opportuno che all'avvio del trattamento, l'operatore accerti se l'utente si sta avvalendo delle prestazioni professionali di un avvocato difensore e, in tal caso verifichi che la nomina sia effettiva attraverso l'acquisizione di una dichiarazione scritta, che impegna il sottoscrittore a comunicare eventuali variazioni successive.

Inoltre è necessario che prima di ogni eventuale comunicazione diretta effettuata tra avvocato e servizio (es richieste telefoniche degli avvocati di chiarimenti vari) senza la presenza diretta dell'utente, il servizio chieda in via formale l'autorizzazione all'utente stesso. Ciò a meno che la comunicazione all'avvocato non sia costituita da una risposta scritta ad una lettera proveniente dall'avvocato stesso.

Il gruppo di lavoro ritiene che gli operatori responsabili del caso non debbano mai parlare direttamente con gli avvocati, ma li devono rinviare **all'operatore incaricato del Servizio**, questo per far sì che non ci sia sovrapposizione di funzione di competenze e che l'operatore referente del caso non venga esposto a pressioni imbarazzanti rispetto alla sua funzione di **terzo** estraneo al conflitto e di **neutro** nel senso che **non parteggia né per l'uno né per l'altro**.

Le comunicazioni ufficiali del servizio all'utente (es convocazioni) possono essere inviate, su richiesta scritta dell'utente, direttamente al domicilio dell'avvocato qualora vi sia una domiciliazione documentata presso l'avvocato stesso.

5.1) Notifiche di provvedimenti.....

Nella maggior parte dei casi i servizi per il diritto di visita e di relazione ricevono dai rispettivi Servizi Territoriali della Famiglia/Tutela, i decreti e le ordinanze relativi alle situazioni a favore delle quali è necessario avviare l'intervento.

Gli stessi servizi generalmente forniscono molte delle informazioni necessarie all'avvio del trattamento, comprese quelle relative agli avvocati difensori, con i quali spesso hanno già avuto dei contatti.

Solo in alcuni servizi per il diritto di visita e di relazione è prevista la possibilità di una presa in carico diretta su invio dell'Autorità Giudiziaria.

Tuttavia può accadere nel corso di un procedimento civile che il Magistrato deleghi agli avvocati l'incarico di notificare i provvedimenti. In tal caso il provvedimento deve essere trasmesso nella sua interezza, anche via fax, corredato da una lettera di accompagnamento all'ente / servizio che deve avviare l'intervento.

Può accadere che la notifica venga eseguita solo da uno dei legali delle parti coinvolte.

In questo caso il servizio prima di avviare l'intervento deve comunicare ufficialmente all'altro genitore l'avvenuta notifica e le modalità di avvio dell'intervento stesso.

5.2).....primo atto dell'intervento

Nel caso di separazioni conflittuali, (coniugali o di coppie di fatto) come già da prassi consolidata, ⁵accade che i genitori vengano convocati separatamente per un primo colloquio allo "*Spazio Neutro*" a cura del Servizio Famiglia /Tutele, attraverso

⁵ Si richiamano nuovamente le linee guida dei servizi per il diritto di visita e di relazione

una lettera formale nella quale contestualmente viene anche indicato il nome dell'operatore referente.

Nel corso di questo primo colloquio, si ritiene opportuno che l'operatore accerti in modo diretto la presenza di un mandato ad un avvocato e in tal caso acquisisca i dati relativi eventuali nomine, costituzioni, domiciliazioni e l'autorizzazione di cui accennato.

E' opportuno esplicitare, da subito, all'utente le modalità che il Servizio ha definito di utilizzare nel rapporto con i legali delle parti, sottolineando la prassi della reciprocità / circolarità dei contatti e delle informazioni eventualmente fornite agli avvocati.

Sempre nell'ambito dei colloqui preliminari con gli adulti sarebbe buona prassi che il servizio fornisca all'utente una lettera o del materiale illustrativo destinato all'avvocato.

Indicazioni utili da evidenziare possono essere:

- dati e breve presentazione del servizio
- modalità dell'intervento, tempi di avvio e di trattamento
- indicazione dell'operatore incaricato per rapporti con gli avvocati, e sua reperibilità
- modalità utilizzate di restituzione all'Autorità Giudiziaria

In questo modo gli avvocati che lo riterranno opportuno potranno prendere contatti con il referente incaricato.

Nei casi determinati dall'art. 330 e seguenti del C.C. per i quale è previsto " l'affido di un minore all'ente" e disposta una qualche forma di limitazione della potestà genitoriale, i Servizi Sociali dell'Ente locale sono tenuti ad assumere ed esercitare una funzione che deriva da una responsabilità giuridica precisa, che li investe direttamente nella qualità di interlocutori dei genitori e dei loro difensori.

In queste situazioni diviene fondamentale un raccordo molto stretto tra i servizi per il diritto di visita e di relazione e i servizi sociali in modo tale da definire eventuali ulteriori contatti con gli avvocati, nell'interesse primario del minore dei suoi diritti relazionali, e nel rispetto del legittimo diritto alla difesa dei genitori.(es risposte a lettere degli avvocati con più servizi come destinatari)

5.3) Nota bene:qualche suggerimento per i servizi e l'operatore incaricato.

In primo luogo sembra opportuno evidenziare quanto descritto al paragrafo 3) dove si richiama l'obbligo definito dalla L.149 di nominare una difesa tecnica per la costituzione in giudizio.

Configurandosi questo, come un diritto del cittadino i servizi sono tenuti ad accertarsi che gli utenti, coinvolti in questo tipo di procedimenti, siano a conoscenza di queste norme e della possibilità di chiedere il gratuito patrocinio, attraverso gli appositi uffici presso i Tribunali, o attraverso gli Ordini degli avvocati dove sono presenti le liste dei professionisti che assistono attraverso questo istituto.

Sembra opportuno ricordare che i servizi non sono assolutamente tenuti a redigere relazioni su richiesta degli avvocati e non devono riferire nel merito di ciò che avviene nel corso degli interventi.

Inoltre i servizi non sono tenuti a consentire agli avvocati di parte di presenziare agli incontri o ai colloqui.

Nel caso in cui un utente chieda la presenza al colloquio del proprio avvocato sarà **l'operatore incaricato** (di mantenere i rapporti con gli avvocati) a condurre il

colloquio, la presenza contestuale dell'operatore referente del caso andrà attentamente valutata caso per caso, in quanto tale colloquio non è da considerarsi parte integrante dell'intervento.

Infatti l'intervento dei servizi denominati "*Spazi Neutri*" si configura come un atto di cura rispetto alla possibilità del figlio di mantenere intatti, al di là delle crisi e delle rotture familiari, i legami con le generazioni e le stirpi di entrambi i genitori.

In conseguenza l'eventuale presenza agli incontri di un difensore di parte comporterebbe necessariamente una modifica nelle finalità dell'intervento stesso, riconducendolo inevitabilmente all'ambito delle attività processuali, con tutte le conseguenze che ne derivano rispetto all'obiettivo iniziale e ai diritti relazionali del minore.

Qualora un difensore di parte non volesse accogliere i motivi dell'inopportunità della sua presenza, e ritenesse di insistere nella richiesta di presenza, non resterebbe che suggerire all'utente/genitore e all'avvocato di rivolgersi direttamente al magistrato, (analogamente a quanto prevede la legge riguardo alle modalità di esecuzione delle operazioni peritali, nel caso di consulenza tecnica e di contrasto tra le parti o i loro difensori e i CTU).

Infine una nota di attenzione: nei casi di separazione e di conflitto molto acceso, nel formulare le relazioni di restituzione alla Magistratura, è opportuno ricordare che quanto contenuto costituirà parte integrante del fascicolo e potrà essere utilizzato dal giudice e dalle parti rispetto al giudizio di idoneità genitoriale e in ambito di procedimenti con richiesta di addebito, anche contro o a favore delle parti

Allegato
Materiale per la presentazione dei servizi agli avvocati

Bozza di lettera

Data luogo

*Al sig /Alla sig ra.
e al suo Avvocato*

La informiamo che presso il servizio XXXXXXXXX è stato avviato il percorso di facilitazione della relazione tra Nome Figlio e Nome Incontrante, così come stabilito dall'autorità giudiziaria con decreto RIF vvv/ordinanzaRIF.

Alleghiamo del materiale illustrativo sul funzionamento e la metodologia del Servizio XXXXXXXXX, sito in via YYYYYYYYYYYYYY a YYYYYYY.

Comunichiamo infine che per eventuali informazioni l'avvocato potrà rivolgersi al dott. Nome Cognome e che l'operatore referente è il dott. Nome Cognome.

Cogliamo l'occasione per porgere migliori saluti

*Il responsabileXXXXX
Nome Cognome*

Bibliografia

Bissacco D., Dallanegra P., *Difendere i legami familiari. Storie di conflitti e interventi*, F.Angeli, 2008, Milano

Cellentani O., *Manuale di metodologia per il servizio sociale*, F.Angeli, 2004, Milano

Cesaro G.O., *La tutela dell'interesse del minore: deontologie a confronto*, F. Angeli, 2007, Milano

Dallanegra P., *Le radici nel futuro. La continuità della relazione genitoriale oltre la crisi familiare*, F.Angeli, 2005, Milano

Galli S., Tomè M., *La tutela del minore: dal diritto agli interventi. Verso una condivisione di esperienze e prassi tra magistratura ed enti locali*, F. Angeli, 2008, Milano

Siti correlati:

www.cameraminorilemilano.it/

www.minoriefamiglia.it/

www.ordineavvocati.it/

www.ordineaslombardia.it/

www.opsonline.it/

www.provincia.milano.it/affari_sociali/